



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

003 - AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 359

Data: 30/09/2022

OGGETTO: Costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022

LA RESPONSABILE

RICHIAMATE:

- La determina n. 138 del 06.05.2022 ad oggetto "Costituzione provvisoria del fondo 2022" con la quale, nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL funzione pubblica – Enti Locali, al fine di poter dare seguito all'impegno di spesa del salario accessorio definito a livello contrattuale, si è costituita in via provvisoria la parte stabile del fondo e il suo utilizzo;
- La delibera di GC n. 72 del 20.07.2022 di approvazione del Piano Performance anno 2022;
- La delibera di GC n. 88 del 31.08.2022 di formulazione degli indirizzi per la costituzione del fondo e direttive per la contrattazione decentrata integrativa;

VERIFICATO che è quindi possibile procedere all'aggiornamento della costituzione del fondo 2022 secondo le indicazioni date dall'esecutivo e qui recepite;

CONSIDERATO che in data 04.08.2022 è stata siglata la pre-intesa del CCNL 2019-2021 del Comparto delle Funzioni Locali, che all'art. 79 introduce alcune nuove indicazioni in materia di costituzione del fondo relative sia alla parte stabile che alla parte variabile, con l'indicazione di applicare le nuove regole a partire dal 2023;

DATO ATTO che è quindi opportuno procedere a costituire il fondo 2022 secondo le regole attualmente in vigore per avere il tempo utile a dare seguito all'iter per la necessaria contrattazione decentrata e pervenire alla sottoscrizione della pre-intesa nei tempi canonici, secondo la vigenza ultracontrattuale della normativa in essere;

VISTO il contenuto disposto:

- dell'art. 40, comma 3-*quiquies*, del d.lgs. 165/2001, sul rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale

dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”;

- dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) tuttora regolate per ultrattività dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 che suddivide tali risorse in:
 - ai commi 1 e 2, risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro (PARTE STABILE);
 - ai commi 3, 4, 5 e 6 risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e di variabilità” e che pertanto hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono stanziati e aggiunte alla disponibilità del fondo in argomento (PARTE VARIABILE);

VERIFICATO che con determina della responsabile dell'Area Affari Generali n. 138 del 06/05/2022 è stata costituita la parte stabile del fondo, nelle more della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL, ritenendo opportuno procedere a quantificare, seppure in via provvisoria, la parte stabile del Fondo, integrata dalla parte variabile di diretta applicazione contrattuale collettiva, onde evidenziare la copertura contabile e garantire la corresponsione al personale delle voci di utilizzo indisponibili di cui all'art. 68, comma 1, del Ccnl21/05/2018 (p.e.o. attribuite al personale, indennità di comparto etc.), nonché delle voci mensili erogate in base alle disposizioni contrattuali collettive (ind. di reperibilità, ind. di turno etc.), di seguito riassunte:

PARTE STABILE

- **importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):**
 - a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per **Euro 86.024,00**
- **altre risorse stabili (art. 67, comma 2):**
 - lett. a):** Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di **Euro 3.453,00;**
 - lett. b):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – **Euro 2.482,00;**

Rilevato che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2022, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

- lett. c):** R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **Euro 6.188,67** (rettificato rispetto al precedente importo di € 6.828,92 indicato nella determina n. 138/2022 per errata imputazione di un dipendente);
- lett. d):** alte professionalità pari allo 0,20 del monte salari ex art. 67, c. 1, del CCNL 2018 – **Euro 1.842,00**

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2022 - parte stabile - ammonta ad **Euro 99.989,67;**

DECURTAZIONI CONSOLIDATE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Rilevato che occorre procedere alla riduzione del predetto ammontare per effetto delle decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014, consolidate in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013 nell'importo di **Euro 5.155,05**, rideterminando pertanto la parte stabile del fondo in parola in **Euro 94.834,62**;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- art. 67, comma 3, lett. d): importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - **Euro 451,07**
- art. 67, comma 3, lett. e): economie sul fondo per il lavoro straordinario dell'anno precedente, per **Euro 2.734,00**;
- art. 67, comma 3, lett. c): incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016, per **Euro 10.000,00** (presuntivi);
- art. 67, comma 3, lett. c): importi Istat per attività censuarie, per **Euro 3.000,00**;
- art. 67, comma 3, lett. c): incentivi condoni edilizi, ex art. 32, comma 40, legge 326/2003, per **Euro 8.500,00**.

FATTE PROPRIE, inoltre, le indicazioni dell'Amministrazione Comunale espresse con la delibera di indirizzo sopracitata e resa immediatamente eseguibile e precisamente:

- conferma dell'incremento di cui all'art. 67, c. 4, del CCNL 21/05/2018, nella misura dell'1,2% del monte salari anno 1997, per un importo di **Euro 10.563,07**
- inserimento ex art. 67, c. 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 della somma di **Euro 13.140,00**, nel rispetto del limite del trattamento accessorio 2016 (ex art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/2017)

Rideterminando in tal modo la parte variabile del fondo in **Euro 48.388,14**.

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricorrono presso il Comune di Pogliano:

- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- fondo del lavoro straordinario;
- trattamento accessorio del segretario comunale.

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018;
- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018;
- per specifiche disposizioni di legge, ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018,

incidenti sul totale del fondo *de quo* per **Euro 30.169,00** sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa, o per consolidato orientamento della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato.

Rilevato che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni, finalizzato a garantire il mantenimento della Quota Media Procapite (QMP) di trattamento accessorio prevista al 31.12.2018;

- è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *“il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”*.

Visto che sono recentemente pervenute indicazioni operative specifiche dalla Ragioneria Generale dello Stato con proprie note prot. 179877/2020 e 12454/2021, che hanno individuato le concrete modalità di calcolo dell'adeguamento, stabilendo che:

- nel computo del personale in servizio al 31.12.2018 occorre considerare sia il personale a tempo indeterminato che quello a tempo determinato, così come quello eventualmente in servizio in favore dell'ente in posizione di comando o convenzione, in quanto consumava del trattamento accessorio, procedendo in tutti i casi al riproporzionamento in ragione della percentuale di part-time eventualmente assegnata ai dipendenti;
- nel raffronto, utile a definire l'eventuale scostamento positivo della dotazione organica, tra il personale in servizio alla data di cui sopra e quello in servizio nell'anno di riferimento, invece, occorre tenere conto, in ambo i casi, del solo personale a tempo indeterminato, atteso l'espresso collegamento dell'articolo 33 comma 2 del d.l. 34/2019 con l'assunzione di personale di tal genere, anche qui con riproporzionamento in ragione dell'eventuale percentuale di part time e utilizzando per il conteggio il metodo dei cedolini. Ciascun dipendente in servizio per l'intero anno a tempo pieno sarà pertanto computato con n. 12 cedolini, e in coerenza con ciò saranno determinati i cedolini riferibili ai dipendenti cessati o assunti in corso d'anno o in regime di p.t. Il totale dei cedolini emessi in corso d'anno diviso per 12, sarà espressivo della consistenza effettiva della dotazione organica nel corso dell'anno considerato.

Rilevato che, evidentemente, presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018.

Atteso che, alla luce della stima effettuata dal Servizio Affari Generali e Personale, secondo un'impostazione prudenziale, **non si rileva** uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2022 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma.

Verificato che, per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 **non deve** essere adeguato, e **viene confermato** nell'importo di **Euro 175.336,42**.

Rilevato che il totale destinato al trattamento accessorio del personale, come risulta analiticamente dettagliato nel prospetto Allegato 1), comporta l'applicazione di una decurtazione tecnica, per garantire il rispetto del vincolo di cui sopra, pari a **Euro 6.601,08**.

UTILIZZO VINCOLATO

Rilevato che, con la determina sopra indicata n. 138 del 06.05.2022, si sono rese indisponibili le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato e che sono già state impegnate nel bilancio 2022-2024 – esercizio 2022, al fine di garantire la continuità del trattamento economico accessorio al personale dipendente in ordine alle voci fisse e ricorrenti, sulla base delle espresse previsioni del CCNL e del citato CCDI normativo 2019/2021:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

1. **Euro 41.613,08** per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
2. **Euro 16.246,00** per indennità di comparto (quota a carico fondo) ora da rivedere in base alle assunzioni già effettuate in esecuzione alla delibera di GC n. 16 del 07.03.2022;
3. **Euro 3.843,00** per indennità personale educativo ex art. 37 del CCNL 14/09/2000.

DATO ATTO CHE la dichiarazione congiunta N. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei Dirigenti e, in assenza di questi, dei Responsabili dei Servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

VISTA la Legge N. 15/2009 e il D.Lgs. N. 150/2009 "Attuazione della N. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il D.Lgs. N. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. N. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 27/06/2018, esecutiva, di costituzione della delegazione di parte datoriale abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

VISTO l'allegato prospetto di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022 (Allegato n. 1);

VISTO il C.C.D.I. normativo 2019/2021 sottoscritto dalla Delegazione di Parte Pubblica e di Parte Sindacale in data 14/12/2018 tutt'ora vigente in attesa della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557 e 562, della L. n. 296/2006;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8217 del 19.07.2022 con decorrenza 01.08.2022 che attribuisce alla sottoscritta la Posizione Organizzativa dell'Area Servizi al cittadino, Affari generali e Personale, Digitalizzazione, e verificata pertanto la propria competenza all'adozione del presente atto;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

DETERMINA

- 1) Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Prendere atto degli indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali relativo all'anno 2022, forniti con deliberazione G.C. n. 88 del 31.08.2022, resa immediatamente eseguibile.
- 3) Aggiornare la costituzione del fondo delle risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 21/05/2018, destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2022, così come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**), tenuto conto che gli importi relativi ad economie del fondo lavoro straordinario verranno reimputati al FPV 2021 su 2022, mentre l'importo relativo all'incentivo per funzioni tecniche/quote Rup, è stato stimato sulla base delle liquidazioni che verranno predisposte nell'anno in corso.
- 4) Di rilevare che il totale destinato al trattamento accessorio del personale, come risulta analiticamente dettagliato nel prospetto Allegato 1), comporta l'applicazione di una decurtazione tecnica, per garantire il rispetto del vincolo ex art. 23 comma 23 del d.lgs. 75/2017, pari a Euro 6.601,08.
- 5) Evidenziare che gli importi relativi all'UTILIZZO VINCOLATO sono già stati impegnati con la determina n. 138 del 06.05.2022:
 - PEO per € **41.613,08**
 - Indennità di comparto a carico del fondo per € **16.246,00**
 - Indennità personale educativo ex art. 37 CCNL 2000 per € **3.843,00**
- 6) Dare atto che con il medesimo atto sono stati impegnati gli istituti contrattualmente previsti e indisponibili alla contrattazione per complessivi € 31.222,50;
- 7) Dare atto che le restanti somme destinate alla produttività e agli altri istituti variabili è subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 e pertanto saranno impegnate entro il 31 dicembre del corrente anno mediante costituzione del Fondo pluriennale vincolato che darà luogo ad una obbligazione giuridica perfezionata e come tale sarà il presupposto per l'esigibilità della spesa nell'esercizio di liquidazione.
- 8) Di dare atto che a chiusura della contrattazione decentrata verranno impegnati i budget destinati alla produttività determinando la loro quantificazione per settore di competenza secondo le indicazioni contenute nel vigente regolamento sul sistema di misurazione della performance organizzativa e individuale;
- 9) Di trasmettere copia della presente determinazione al Revisore Unico dei Conti per il parere di competenza;
- 10) Di avviare le procedure preordinate alla sottoscrizione del CCDI 2022 che disciplinerà la destinazione delle risorse decentrate sin qui evidenziate;
- 11) Precisare che, ai sensi delle norme vigenti in materia, l'attribuzione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi e che tali compensi dovranno essere corrisposti ai lavoratori interessati solo a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni, dei risultati e della performance, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel DUP 2022/2024.

- 12) Di recepire l'indicazione, giusta la delibera GC n. 88 del 31.08.2022, che il budget relativo alle Posizioni Organizzative, che ammonta ordinariamente ad € 64.375,00, viene ridotto per la quota relativa alla posizione solo per l'anno in corso, ad € 32.708,33, in ragione dell'assunzione temporanea della responsabilità di un servizio da parte del Segretario Generale, mantenendo invariata la quota relativa al risultato che si quantifica in € 12.875,00 (in conformità al disposto dell'art. 15, comma 4, del CCML 21.05.2018) per un importo complessivo di € 45.583,33;
- 13) Dare atto che sono state rispettate le disposizioni dell'art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D. Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.